



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 22/08/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 giugno 2001, n. 87

SNAM S.p.A. - Piazza Vanoni 1 - S. Donato Milanese (Mi) - Metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Trifase - 1° tratto Tequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone, 2° tratto Sannicola-Ugento, 1° tronco Sannicola-Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

L'anno 2001 addì 7 del mese di Giugno in Bari, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota acquisita al prot. 11822 del 29.12.2000 la SNAM S.p.A. con sede legale in Piazza Vanoni 1 S. Donato Milanese (MI) ha presentato istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Tricase - 1° tratto Lequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone , 2° tratto Sannicola -Ugento , 1° tronco Sannicola - Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli;
- nella riunione del 17.05.2001 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti e la documentazione presentata, ha ritenuto che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizione che le obbligatorie opere di ripristino, con particolare riferimento alle piantumazione da effettuare nelle zone ove insistano culture arboree (oliveti, vigneti, ...ecc.), devono essere concordate preventivamente con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- visto il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 8.9.97, n. 357;
- vista la delibera di G.R. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;
- viste le delibere di G.R. n. 8378 del 18.11.97 e n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L. R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di V.I.A. nella riunione del 17.05.2001, che il metanodotto Derivazione per Sannicola - Ugento - Tricase - 1° tratto Lequile-Sannicola con gli allacciamenti ai comuni di Nardò e Galatone , 2° tratto Sannicola-Ugento, 1° tronco Sannicola - Gallipoli e allacciamento al comune di Gallipoli - proposto dalla SNAM S.p.A. con sede legale in Piazza Vanoni 1 S. Donato Milanese (MI), è escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizione che le obbligatorie opere di ripristino, con particolare riferimento alle piantumazione da effettuare nelle zone ove insistano culture arboree (oliveti, vigneti, ... ecc.), devono essere concordate preventivamente con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla LR. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente

Dott. Luca Limongelli
